



Il Sindaco

ORDINANZA Nr. 91 del 19 settembre 2016

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15, della Legge 24/02/1992, n.225;

Premesso

che il rischio meteo-idrogeologico e idraulico è fortemente condizionato anche dall'azione dell'uomo. L'abbandono dei terreni, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi d'acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità dei nostri territori, aumentando l'esposizione ai fenomeni e quindi il rischio stesso;

che più volte, e per ultimo nei primi mesi dell'anno 2010, l'intero territorio comunale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici, che hanno creato notevoli disagi con allagamenti, frane, esondazioni di torrenti, crolli di muri, e determinato situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, danni ingenti e diffusi alle infrastrutture pubbliche, al patrimonio edilizio pubblico e privato, alla rete idrografica, alla rete viaria comunale e provinciale;

che la legge individua il Sindaco quale responsabile comunale di Protezione civile;

Atteso che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, con nota prot. 14367 del 28 dicembre 2013, ad oggetto *"Disposizioni generali per la prevenzione del rischio idrogeologico"*, ha fornito utili raccomandazioni in ordine alla mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare ha evidenziato che: *"In considerazioni dell'eventualità di abbondanti precipitazioni atmosferiche e tenuto conto dell'elevato rischio idrogeologico che caratterizza molte parti del territorio regionale, si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a provvedere con tempestività alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture idrauliche atte al deflusso meteorico, per garantire la sicurezza e la salvaguardia del territorio e assicurare la pubblica e privata incolumità"*

Considerato che nella stagione invernale, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del territorio ed assicurare la pubblica e privata incolumità si rende necessaria la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le infrastrutture idrauliche atte a garantire il normale deflusso meteorico;

Ritenuto indispensabile procedere alla pulitura dei fossati e di tutti i canali ed opere similari, nonché dei corsi d'acqua privati e similari;

Considerato, altresì, che l'intervento richiesto è posto dalle vigenti norme di legge e regolamentari a carico dei relativi proprietari, pubblici e privati, ed ha il precipuo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque, onde eliminare ogni e qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Atteso che le vigenti norme in materia di Protezione Civile, nonché la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*, hanno demandato alle Regioni e alle Autonomie Locali le competenze in materia di Protezione Civile;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.

Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;

Viste la legge Regionale n. 14, del 31/08/1998, *"Norme in materia di protezione civile"*;

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Telefono 0941/597077 - Numero verde 800 135 427 - Centralino 0941/533361

www.comune.santangelodibrolo.me.it - sindaco@comune.santangelodibrolo.me.it

Via I Settembre - Cap 98060 - C. F. 00108980830

Per la corrispondenza il Comune, ove possibile, utilizza esclusivamente la posta elettronica certificata comunedisantangelodibrolo@pec.it
Scarica gratuitamente l'APP del Comune che trovi di seguito nel QR code



Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo n. 267/2000, in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

Visto il vigente regolamento di Polizia Rurale di questo Comune;

Vista la vigente normativa nazionale e regionale in materia;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. A tutti i possessori a qualsiasi titolo di fondi privati, (proprietari, affittuari, usufruttuari, etc.), ricadenti nel territorio comunale, frontisti di fossati e corsi d'acqua in genere, di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla esecuzione delle seguenti opere a tutela del territorio:

a) allo scopo di normalizzare lo scorrimento delle acque, il ripristino e la pulitura di solchi e fossati ed altre opere simili, anche se in precedenza arbitrariamente aboliti, con rimozione di qualsiasi ostruzione, anche temporanea che impedisca il regolare deflusso;

b) profilatura, ridimensionamento e pulitura del fondo e delle sponde dei fossati e corsi d'acqua in genere adiacenti le strade comunali e vicinali, in maniera tale da consentire la sezione e le pendenze normali;

2. Alla Città Metropolitana di Messina, nelle strade di sua proprietà e/o di sua competenza, di provvedere immediatamente alla pulitura di tutte le cunette, di tutti i tombini e di canali.

AVVERTE CHE

- per eliminare situazioni di potenziale pericolo, con i poteri di cui all'art. 54, del D.L.vo 267/2000, si riserva di procedere in danno - con addebito delle relative spese nei confronti del soggetto (privato o pubblico) inadempiente - al ripristino dello stato dei luoghi, della manutenzione e della messa in sicurezza.

- In caso di inosservanza o semplice ritardo nell'adempimento di cui sopra, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'Art.7 bis del D.L.vo 267/2000 con una sanzione da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 e rispondono penalmente e civilmente per danni a persone o cose dipendenti dalla inottemperanza alla presente ordinanza.

DISPONE

1. La pubblicazione nei modi di legge e l'affissione su tutto il territorio comunale, l'inserimento nel sito ufficiale del Comune e divulgazione attraverso i mezzi di informazione.
2. Le Forze dell'Ordine, in particolare il Corpo Forestale, l'Arma dei Carabinieri e il Servizio di Polizia Municipale, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti preventivi e sanzionatori.
3. La trasmissione alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Città Metropolitana di Messina, al Servizio di Polizia Municipale, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, al Servizio Regionale di Protezione Civile di Messina, al Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando.
4. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.



Il Sindaco

(Dott. Francesco Paolo CORTOLILLO)

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Telefono 0941/533361 – Numero verde 800 135 427 – Centralino 0941/533361

www.comune.santangelodibrolo.me.it

Via I Settembre - Cap. 98069 - C. F. 00106980830

Per la corrispondenza il Comune, ove possibile, utilizza esclusivamente la posta elettronica certificata comunedisantangelodibrolo@pec.it
Scarica gratuitamente l'APP del Comune che trovi di seguito nel QR code

